

Ordinanza municipale

Concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Risoluzione n. 442 del 24 marzo 2025

Richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, in particolare gli art. 44;
- Il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

emana la seguente Ordinanza:

Capitolo 1 **Disposizioni generali e competenze**

Obiettivo

Art. 1

La presente ordinanza definisce le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili nonché a decongestionare il traffico sul territorio.

Campi di applicazione

Art. 2

Gli ambiti energetici sussidiati dal Comune sono quelli indicati all'art. 2 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Autorità competenti

Art. 3

¹ L'applicazione della presente Ordinanza compete al Municipio, che può delegare all'Ufficio energia e sostenibilità e/o all'Ufficio ambiente.

² Nell'ambito dell'applicazione della presente Ordinanza, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

³ Contro le decisioni dell'Ufficio energia e sostenibilità e dell'Ufficio ambiente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Capitolo 2

Beneficiari, condizioni e importi degli incentivi

Beneficiari

Art. 4

¹ Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica, dell'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile sono destinati a coloro che hanno realizzato una delle azioni sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio di cui all'art. 2 del Regolamento e in conformità alle condizioni previste dallo stesso Regolamento e dalla presente Ordinanza.

² Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

Certificazioni e analisi energetiche su edifici

Art. 5

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 50% del costo dell'analisi CECE[®] al netto dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 300.00.
- b. 50% del costo dell'analisi CECE[®]-Plus al netto dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo per:
 - Edifici mono- e bifamiliari: CHF 1'000.00
 - Edifici plurifamiliari: CHF 2'000.00
 - Altre categorie di edifici: CHF 3'000.00
- c. 50% del costo dell'analisi CECE[®] per edifici nuovi, ritenuto un importo massimo per:
 - Edifici mono- e bifamiliari: CHF 1'000.00
 - Edifici plurifamiliari: CHF 2'000.00
 - Altre categorie di edifici: CHF 3'000.00

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE[®], CECE[®]-Plus, CECE[®] per nuovi edifici da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi dalla certificazione una copia del certificato CECE[®], CECE[®]-Plus o CECE[®] per edifici nuovi, la documentazione che

comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto e una copia dell'avvenuto versamento del contributo cantonale.

Risanamento energetico degli edifici

Art. 6

- ¹ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.00.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento energetico degli edifici - Risanamento Base ed eventualmente degli Edifici certificati.
- ³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi una copia della certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale.

Sostituzione di lucernari e finestre

Art. 7

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono lucernari e finestre in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, a condizione che raggiungano un coefficiente Uvetro minore uguale a 0.70 W/m²K.
- ² L'importo concesso ammonta a CHF 70.00/m² misura di luce muro ritenuto un importo massimo di CHF 4'000.00.
- ³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi dalla fine dei lavori la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani, il modello dei serramenti con indicato il coefficiente termico richiesto.

Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate

Art. 8¹

Abrogato

Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto

Art. 9

- ¹ L'importo concesso ammonta al:
 - a. 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore.
 - b. a CHF 2'000.00 una tantum + CHF 100.00/kW_{th} (ogni kW termico installato) ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellet a carica automatica che sfrutta

¹ Articolo abrogato con risoluzione municipale n. 873 del 9 marzo 2026;

combustibile di provenienza indigena.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e che non si trovino in località servite da teleriscaldamento.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi il rapporto di collaudo rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale, la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani e una copia della certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale.

Sostituzione di boiler elettrici o ad energie fossili

Art. 10

¹ Per coloro che sostituiscono boiler elettrici o ad energia fossile con boiler a pompa di calore, è riconosciuto un incentivo pari al 50% del costo d'acquisto e di installazione del boiler fino ad un massimo di CHF 2'000.00.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

Art. 11

¹ L'importo concesso ammonta a CHF 400.00 una tantum + CHF 50.00/kWh (ogni kW ora) di capacità utile installata, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00 per impianto.

² Possono beneficiare dell'incentivo, una volta ogni 5 anni, coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete per aumentare l'autoconsumo, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi la certificazione RaSi per l'impianto elettrico e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Impianti fotovoltaici

Art. 11bis²

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano impianti fotovoltaici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune a condizione che abbiano un'inclinazione minima di 75° oppure che siano integrati con un

² Articolo introdotto con risoluzione municipale n. 873 del 9 marzo 2026;

intervento di rinverdimento o di risanamento del tetto.

- ² L'importo concesso ammonta a:
 - a. al 50% del bonus federale fino ad un massimo di CHF 10'000.00 per impianti con grado di inclinazione minimo e/o uguale a 75°.
 - b. al 50% dell'incentivo federale per impianti sul tetto fino ad un massimo di CHF 10'000.00, a condizione che vengano combinati con un progetto di rinverdimento o risanamento del tetto.
- ³ Per ottenere l'incentivo comunale, è necessario presentare entro sei mesi la certificazione RaSi per l'impianto elettrico e la prova dell'avvenuto versamento dell'incentivo federale. Per gli impianti installati sul tetto, occorre dimostrare le misure di rinverdimento o risanamento tramite fatture e relativi giustificativi di pagamento. Nel caso del risanamento del tetto, è richiesta anche la prova dell'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale.

Installazione impianti solari termici

Art. 12

- ¹ L'importo concesso ammonta al 40% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 4'000.00 per impianto.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone in questo ambito.
- ³ Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ⁴ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi una copia della certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Art. 13

- ¹ L'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'apparecchio elettronico o elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di CHF 500.00 per economia domestica.
- ² Categorie di apparecchi elettronici ed elettrodomestici oggetto del contributo (elenco esaustivo) una volta ogni 15 anni:
 - frigoriferi;
 - lavatrici;
 - asciugatrici;
 - lavastoviglie.
- ³ Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che

risultano essere domiciliate o dimoranti nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

- ⁴ L'incentivo è concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici che dispongono dell'etichetta energia ufficiale e che sono classificati nella classe energetica più efficiente della propria categoria.
- ⁵ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dei rivenditori e l'etichetta energia dell'apparecchio elettrodomestico o elettronico.

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 14

- ¹ L'importo concesso ammonta a:
 - c. Analisi energetica: 10% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00 per analisi.
 - d. Attuazione misure: 25% dei costi vivi per l'implementazione della misura ritenuto un massimo di CHF 5'000.00.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo aziende ed enti che operano sul territorio del Comune e che realizzano studi di analisi energetica ufficializzati e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nell'analisi stessa.
- ³ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi una copia della certificazione dell'avvenuto versamento cantonale. Per l'incentivo relativo all'attuazione delle misure occorre presentare a fine lavori la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Trasporto pubblico

Art. 15

- ¹ L'importo concesso ammonta al 30% del costo del titolo di trasporto, fino a un massimo di CHF 500.00 annuali.
Per gli abbonamenti di 1^a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2^a classe.
- ² I titoli di trasporto e gli abbonamenti riconosciuti sono:

Comunità tariffale Arcobaleno:

 - abbonamento Arcobaleno annuale giovani e adulti
 - abbonamento Arcobaleno mensile giovani e adulti

FFS:

 - abbonamento generale (AG) ragazzi / Junior / Junior per studenti / adulti / anziani / Duo Partner / famiglie / per

viaggiatori disabili

- abbonamento AG Night
- abbonamento metà prezzo
- carta junior / bimbi accompagnati
- carta giornaliera per le scuole

³ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio che sottoscrivono un abbonamento di un titolo di trasporto specificato al cpv. 2.

⁴ L'incentivo relativo alla carta giornaliera per le scuole è concesso unicamente alle associazioni che si occupano di formazione di giovani. Il contributo è riconosciuto una volta all'anno previa presentazione dei giustificativi di pagamento e dei titoli di trasporto.

⁵ Il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli abbonamenti e i titoli di trasporto acquistati nel corso del 1° semestre dell'anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell'anno.

⁶ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia dell'abbonamento o del titolo di trasporto acquistato e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli abbonamenti o titoli di trasporto.

⁷ Le persone che godono già di un finanziamento analogo a quello previsto dal presente articolo, segnatamente da parte del datore di lavoro o da altro ente pubblico, hanno diritto ad un sussidio d'importo limitato alla differenza tra quanto riconosciuto dal presente articolo e quanto già percepito.

**Biciclette elettriche
o batterie
sostitutive**

Art. 16

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 20% del costo della bicicletta elettrica, ritenuto un importo massimo di CHF 800.00 ogni sei anni.
- b. 25% del costo della batteria sostitutiva, ritenuto un massimo di CHF 300.00 ogni tre anni.

² Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

³ Il richiedente non potrà rivendere la bicicletta entro i primi tre anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune di Stabio una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del

sussidio

- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio

⁴ Gli incentivi indicati all'art. 16 cpv. 1 lett. a e b non sono cumulativi e vengono concessi unicamente per biciclette e batterie nuove acquistate presso un rivenditore con sede in Svizzera.³

⁵ Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- a. Il fabbricante dei veicoli elettrici deve offrire almeno un punto di assistenza nel Canton Ticino;
- b. Il fabbricante dei veicoli elettrici deve offrire almeno due anni di garanzia;

⁶ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento del rivenditore e la garanzia.

Automobili elettriche o colonnine di ricarica

Art. 17

¹ L'importo concesso ammonta al:

- a. 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00 per l'acquisto di un'automobile elettrica.
- b. 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 250.00 per l'acquisto di una colonnina elettrica monodirezionale e di massimo CHF 500.00 per l'acquisto di una colonnina elettrica bidirezionale.

² Possono beneficiare dell'incentivo, una volta ogni 7 anni, cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio e coloro che acquistano una macchina elettrica o che realizzano nuovi impianti di ricarica per macchine elettriche su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone.

³ Per il versamento del contributo occorre presentare entro sei mesi la certificazione RaSi per l'impianto elettrico e una copia della certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale.

Bike e car-sharing

Art. 18

¹ Possono beneficiare dell'incentivo tutti i cittadini domiciliati e dimoranti nel Comune che sottoscrivono un abbonamento per

³ Modificato con risoluzione municipale no. 651 del 15 settembre 2025;

bike-sharing o car-sharing.

- ² L'importo concesso ammonta a:
 - a. per la sottoscrizione di un abbonamento bike-sharing: 50% del costo dell'abbonamento annuo, ritenuto un importo massimo di CHF 50.00;
 - b. per la sottoscrizione di un abbonamento car-sharing: 50% dei costi annuali complessivi sostenuti incluso il costo dell'abbonamento, ritenuto un importo massimo di CHF 200.00.
- ³ L'incentivo deve essere richiesto dalla persona che stipula l'abbonamento e non può essere ceduto o venduto a terzi.
- ⁴ Per il versamento del contributo occorre presentare la documentazione che comprovi la sottoscrizione dell'abbonamento e il relativo pagamento. Nel caso del car-sharing, devono inoltre essere prodotti i giustificativi comprovanti i costi annuali sostenuti.⁴
- ⁵ La richiesta per l'incentivo deve pervenire entro sei mesi dall'acquisto dell'abbonamento.

Superfici verdi

Art. 19

- ¹ L'importo concesso ammonta a:
 - a. Pareti verdi: CHF 60.00/m², ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.00;
 - b. Tetti verdi: CHF 30.00/m², ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.00.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti o nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ³ L'incentivo è concesso per interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG). La parete (per pareti verdi) o il tetto (per tetti verdi) devono inoltre essere isolati energeticamente.
- ⁴ L'inverdimento deve essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia.
- ⁵ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

⁴ Modificato con risoluzione municipale no. 873 del 9 marzo 2026;

Benzina alchilata**Art. 20**

- ¹ L'importo concesso ammonta al 50% del costo della benzina alchilata, per un quantitativo annuo massimo di: 15 litri per nucleo familiare.
- ² Il sussidio è applicabile unicamente a prodotti acquistati in Svizzera.
- ³ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.
- ⁴ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare la ricevuta originale come documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dei rivenditori.

Progetti faro**Art. 21**

- ¹ L'importo concesso ammonta al 25% del costo del progetto, per un importo massimo di CHF 10'000.00.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano progetti particolarmente meritevoli e con carattere pioniere con risalto a livello cantonale, nazionale o internazionale, se direttamente legati all'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, della biodiversità urbana, delle isole di calore e dell'economia circolare.
- ³ I progetti sono valutati dall'Ufficio energia e sostenibilità e approvati dal Municipio tramite richiesta scritta entro un anno dall'avvio del progetto. Dovrà essere presentata la documentazione o certificazione che comprovi il carattere pionieristico del progetto.
- ⁴ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare i costi effettivi sostenuti e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Mobilità aziendale**Art. 22**

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune che realizzano piani di mobilità aziendale e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate dei piani stessi.
- ² L'incentivo è concesso unicamente alle imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.
- ³ L'importo concesso ammonta a:
 - a. Piano di mobilità aziendale: 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'500.00;
 - b. Car pooling: 20% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 5'000.00;
 - c. Navette: 20% del contributo cantonale, ritenuto un massimo

di CHF 10'000.00;

- d. Navette elettriche: 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 10'000.00;
 - e. Attività promozionali mirate e concrete, legate alla mobilità sostenibile come concorsi, sfide, raccolte punti, prove gratuite di mezzi alternativi e atelier di bici, ecc.: 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00;
 - f. Posteggi biciclette: 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00.
- ⁴ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi la copia della certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale.

Recupero acqua piovana

Art. 23

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano su edifici esistenti o nuovi nel Comune di Stabio sistemi di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini, WC, bucato e orti, come pure per l'alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (es. proliferazione zanzare).
- ³ L'importo concesso ammonta al 40% dei costi d'investimento necessari per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo per caso di:
 - a. Bidoni di recupero acqua piovana con sistema antizanzare: CHF 200.00;
 - b. Impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari: CHF 2'000.00;
 - c. Impianti di recupero acqua piovana per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale o per abitazioni plurifamiliari: CHF 5'000.00.
- ⁴ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi la fattura, la prova di pagamento e l'eventuale rapporto di collaudo rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale e dal Cantone (se necessario per la caratteristica dell'intervento).

Isole di calore

Art. 24

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che effettuano interventi su sedimi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune atti a contrastare le isole di calore, quali la sostituzione di superfici in asfalto o simili in aree verdi o pavimentazioni

drenanti.

- ² Le misure edili incentivate devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio energia e sostenibilità previa presentazione della planimetria e di una breve relazione tecnica.⁵
- ³ Gli incentivi vengono concessi a interventi che rispettano le linee guida "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici – Lotta alle isole di calore" del Comune di Stabio.
- ⁴ L'importo concesso ammonta a CHF 50.00/m², ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00 per mappale.
- ⁵ Per il versamento del contributo comunale occorre presentare entro sei mesi il rapporto di collaudo rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

Capitolo 3

Procedura richiesta d'incentivo e modalità di versamento

Richiesta di sussidio Art. 25

- Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate in forma scritta o elettronica utilizzando il formulario apposito, completate con tutti i documenti giustificativi richiesti a dipendenza della tipologia di incentivo, all'Ufficio energia e sostenibilità del Comune di Stabio o all'Ufficio ambiente;
- Sui formulari vengono specificati i giustificativi da inoltrare insieme al formulario e a quale Ufficio dell'amministrazione comunale va inoltrata la documentazione;
- Le richieste diventano effettive quando corredate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati;
- A completamento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto alla prestazione da incentivare;
- Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti (ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla legge cantonale sui sussidi);
- Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁵ Modificato con risoluzione municipale no. 873 del 9 marzo 2026;

**Condizioni
d'incentivazione**

Art. 26

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che il Comune di Stabio continui a beneficiare del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

**Capitolo 4
Disposizioni finali**

**Revoca e
restituzione
dell'incentivo**

Art. 27

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e assegnazione degli incentivi.

Rimedi giuridici

Art. 28

- ¹ Contro le decisioni dell'Ufficio energia e sostenibilità e dell'Ufficio ambiente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Pubblicazione

Art. 29

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC da mercoledì 26 marzo 2025 per un periodo di trenta giorni (riservato l'art.16 LPAm), entro il termine di pubblicazione può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato –Bellinzona.

Entrata in vigore

Art. 30

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 1. marzo 2025.

Abrogazioni

Art. 31

Viene abrogata l'Ordinanza municipale Concernente le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a decongestionare il traffico sul territorio utilizzando il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) del 30.03.2021.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti